

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

255.

11 FEBBRAIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
FANFANI

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

La Giunta delibera sugli articoli del progetto di nuovo Regolamento accantonati durante il dibattito in Assemblea.

Udita la relazione del senatore Gronchi sui contatti intervenuti fra il Comitato ristretto e l'analogo organo della Camera dei deputati, la Giunta discute le questioni sollevate nel corso di tali contatti e definisce gli orientamenti che il Comitato ristretto dovrà rappresentare al Comitato della Camera nei prossimi incontri.

La seduta termina alle ore 11,45.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Gatto ed i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti, per i pro-

blemi relativi all'attuazione delle Regioni Fossa e per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio** » (1426).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dei rilievi mossi nella seduta del 4 febbraio all'articolo 49, penultimo comma, che prevede l'assunzione a contratto di collaboratori, particolarmente qualificati, per funzioni specifiche.

Il sottosegretario Curti riafferma l'esigenza di modificare tale comma, che appare in contrasto con la Carta costituzionale e con le leggi dello Stato; rileva inoltre che il punto b) del secondo comma, concernente le qualifiche funzionali alle quali si dovrebbe accedere, di norma, mediante pubblico concorso, appare in contrasto con il sistema delle leggi statali vigenti, perchè stabilirebbe il principio del pubblico concorso anche per qualifiche intermedie di una stessa carriera.

Successivamente, i senatori Galante Garrone e Mazzaroli dichiarano di non condividere le perplessità del rappresentante del Governo nel penultimo comma perchè, a loro avviso, le disposizioni in esame sono volte soltanto a consentire alle Regioni di avvalersi di competenze particolarmente qualificate, in caso di necessità, e al di fuori dell'organizzazione burocratica dell'ente.

Il sottosegretario Curti suggerisce allora che la formulazione del penultimo comma dell'articolo 49 sia modificata nel senso di prevedere la facoltà, da parte delle Regioni, di affidare incarichi annuali, per particolari necessità.

Successivamente prende la parola il ministro Gatto rilevando che l'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, tuttora in vigore, pone precisi limiti alle assunzioni, dai quali non è lecito esorbitare: peraltro ritiene che l'esigenza che ha ispirato la norma in esame non vada elusa, ma soddisfatta con una formulazione giuridica idonea allo scopo.

Dopo obiezioni del senatore Galante Garrone, interviene nella discussione il senatore Signorello il quale ricorda che l'ottava delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, all'ultimo comma, ha già attribuito alle Regioni facoltà che le norme in discussione tendono a far salve; a suo avviso, l'esigenza di fondo di non precludere alle Regioni la possibilità di avvalersi delle prestazioni di professionisti altamente qualificati (come urbanisti o sanitari) non può essere ignorata; si tratta di trovare una formula tale da escludere la possibilità di assunzioni indiscriminate, o di comodo; conclude proponendo che sia affidato al Presidente il compito di trovare la formulazione idonea a perseguire lo scopo.

Il ministro Gatto si associa, precisando peraltro che nella nuova formulazione non potranno essere travalicati i limiti delineati dal Governo.

Successivamente, il senatore Treu propone di prendere come base della formulazione anzidetta la dizione adottata, per il personale non di ruolo, dalla Regione Toscana; il senatore Gianquinto, si dichiara d'accordo. Il senatore Li Causi, quindi, afferma che nella materia si dovrà far tesoro delle esperienze acquisite dalle Regioni a statuto speciale.

Dal canto suo, il senatore Bisori ricorda che l'ottava delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione può essere richiamata soltanto per la prima applicazione delle norme statutarie regionali e limitatamente ai casi di necessità.

Prendono quindi la parola il senatore Preziosi, che si dichiara fermamente contrario a qualsiasi soluzione che apra la strada ad assunzioni di comodo ed il ministro Gatto, che ribadisce l'esigenza di evitare ad ogni costo abusi nelle assunzioni.

Il senatore Gianquinto (pur auspicando che sia possibile adottare una formulazione della norma tale da escludere futuri abusi) riafferma tuttavia che la Commissione non può sottoporre a censura norme che non siano in contrasto con la Costituzione; si dovrà evitare di proporre qualsiasi revisione delle disposizioni in esame per motivi di merito.

Prende quindi la parola il presidente Tesauro, il quale, sottolineato lo spirito di comprensione che anima tutti i componenti della Commissione, rileva che il Governo ha posto questioni di pura e semplice legittimità costituzionale; la formulazione da adottarsi, a suo avviso, dovrà comunque essere tale da non ledere in alcun modo i principi fondamentali delle leggi dello Stato.

Il senatore Fabiani dichiara poi che, nelle assunzioni a pubblici impieghi, il concorso pubblico costituisce un principio irrinunciabile, anche perchè rappresenta il risultato di lunghe lotte sindacali; egli peraltro giudica indispensabile che eventuali eccezioni che debbano farsi a tale principio per casi di necessità consistano in consulenze per incarichi specifici e a tempo determinato.

Si apre quindi un ampio dibattito in merito alla riserva, formulata dal senatore Galante Garrone, concernente la facoltà dei rappresentanti dei Gruppi di minoranza di illustrare il loro punto di vista nel corso dei contatti informali che si terranno nei prossimi giorni con i rappresentanti delle Regioni.

Dopo interventi dei senatori Gianquinto, che si associa (precisando inoltre che alle Regioni non si deve imporre nulla, ma solo comunicare le argomentazioni della maggioranza e della minoranza della Commissione), Pennacchio, Mazarolli e Preziosi, favorevoli invece a non sollevare — in occasione dei suddetti contatti informali — questioni già trattate in Commissione, e sulle quali si sono già formate delle maggioranze, prende la parola il Presidente, che riassume i termini

del dibattito ed accetta l'incarico di formulare un nuovo testo dell'articolo 49, secondo le indicazioni della Commissione e del Governo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia » (1427).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente propone alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo 63 (concernente il *referendum* abrogativo), il cui esame è stato accantonato nella seduta del 4 febbraio: a suo avviso, il terzo comma dell'articolo dovrebbe prevedere l'inammissibilità del *referendum*, oltre che per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi e di decreti, oltre che per l'abrogazione di leggi riguardanti l'urbanistica e la polizia urbana e rurale, qualora tali leggi siano state approvate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio regionale.

Il senatore Galante Garrone giudica costituzionalmente non corretto mutuare dalla Costituzione norme rivolte a finalità diverse da quella in discussione ed esprime inoltre viva perplessità su proposte di modificazioni che possano apparire alle Regioni come vere e proprie imposizioni.

Il Presidente replica ampiamente ponendo invece in risalto lo spirito di comprensione che ha ispirato la sua proposta, tendente ad un compromesso pienamente accettabile dalle Regioni.

Il senatore Gianquinto dichiara di condividere i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dal senatore Galante Garrone; il senatore Venanzi si associa, asserendo che il combinato disposto degli articoli 75 e 123 della Carta costituzionale sembra dover fugare qualsiasi perplessità circa il terzo comma dell'articolo 63, così come formulato dalla Regione.

Infine, dopo un ulteriore chiarimento del Presidente, la Commissione, a maggioranza, accoglie la proposta di modificazione da lui avanzata.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438-D), approvato dalla Camera dei deputati; modificato dal Senato; nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il senatore Schiavone, relatore, riafferma l'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Fabiani propone di modificare il primo comma dell'articolo unico nel senso di stabilire che i diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione non possano superare, durante l'anno, il 45 per cento dello stipendio, anziché la metà dello stipendio, come disposto nel testo approvato dalla Camera dei deputati; propone altresì che nell'ultimo comma si sostituiscano le parole: « dei compensi » con le altre: « delle retribuzioni », al fine di meglio chiarire la natura delle prestazioni dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Entrambi gli emendamenti, posti in votazione, non vengono approvati.

La Commissione approva quindi le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al primo e al terzo comma dell'articolo unico.

Successivamente, i senatori Murmura, Penacchio, Treu, Dalvit e Del Nero propongono un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a presentare un organico disegno di legge per l'ordinamento dei messi di conciliazione, idoneo a risolvere i molteplici problemi — ivi compresi quelli dell'assistenza e della previdenza — della benemerita categoria.

La Commissione, dopo aver respinto una proposta di modificazione dell'ordine del giorno presentata dal senatore Fabiani, ten-

dente a precisare che nel provvedimento auspicato dovrebbe essere finalmente regolamentato l'impiego della categoria interessata, approva l'ordine del giorno. Viene infine approvato nel suo complesso il disegno di legge composto di un articolo unico.

La seduta termina alle ore 21,05.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Interviene il Ministro del bilancio e della programmazione economica Giolitti.

La seduta ha inizio alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica** » (1361).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Dopo che il presidente Martinelli ha ricordato la discussione svoltasi in precedenza, la Commissione approva, senza dibattito e con l'astensione dei senatori socialisti di unità proletaria annunciata dal senatore Li Vigni, i due articoli del disegno di legge. Viene quindi conferito mandato al relatore, senatore Colella, di redigere la relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Ministro del bilancio, dopo aver ringraziato la Commissione, si dichiara disposto a fornire le richieste dichiarazioni sulla elaborazione del programma economico nazionale, ma il presidente Martinelli, considerata la concomitanza dei lavori dell'Assemblea nonché del Gruppo democratico cristiano, invita il Ministro a rinviare ad altra, apposita seduta l'annunciata esposizione.

La seduta termina alle ore 18,10.

AGRICOLTURA (8^a)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

*Presidenza del Presidente
ROSSI DORIA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri.

La seduta ha inizio alle ore 18.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Applicazione dei regolamenti comunitari numero 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova** » (877).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Mazzoli, relatore, riferisce sui lavori della Sottocommissione nominata il 4 febbraio 1970 per approfondire lo studio del disegno di legge. Egli ricorda che la Sottocommissione, oltre a tenere numerose riunioni, ha anche svolto un'utile indagine conoscitiva di tipo informale.

Richiamati brevemente i principi informativi dei regolamenti comunitari sull'organizzazione dei mercati nel settore delle uova e i criteri di applicazione contenuti nel disegno di legge, l'oratore fa notare che la Sottocommissione si è orientata, al fine di un perfezionamento del testo, sui seguenti punti principali: specifico richiamo alle competenze regionali; integrazione delle Commissioni provinciali con la partecipazione dei produttori; riconoscimento agli allevatori avicoli della qualifica di imprenditori agricoli; riduzione alla metà della tassa di concessione governativa per i centri di imballaggio gestiti da imprenditori agricoli; costituzione di centri di qualificazione professionale per il personale addetto all'imballaggio e al controllo; richiesta di requisiti per i raccoglitori.

A conclusione, il senatore Mazzoli propone l'approvazione del disegno di legge.

Sull'esposizione del relatore prendono la parola i senatori Pegoraro, Cuccu, Balbo, il Presidente e il Sottosegretario di Stato.

Il senatore Pegoraro, sottolineando gli utili emendamenti proposti dalla Sottocommissione, esprime tuttavia serie preoccupazioni per il fatto che il disegno di legge non preveda mezzi idonei per assicurare un potere contrattuale agli allevatori avicoli singoli o associati; egli conclude preannunciando emendamenti agli articoli 1, 2 e 8.

Il senatore Cuccu esprime un sostanziale consenso sulla relazione svolta dal senatore Mazzoli e sulle modifiche introdotte dalla Sottocommissione; in particolare, egli si sofferma sulla necessità di norme atte ad eliminare possibili speculazioni dei raccoglitori e accenna all'opportunità di talune ulteriori modificazioni al testo.

Anche il senatore Balbo concorda con la relazione del senatore Mazzoli e considera positivamente il disegno di legge nel testo modificato dalla Sottocommissione.

Il presidente Rossi Doria, dopo avere affermato che il provvedimento rappresenta un passo avanti nella disciplina del mercato delle uova, anche se la scarsa efficienza dei servizi di repressione delle frodi in agricoltura non consente la speranza di una completa razionalizzazione del settore, rileva che il disegno di legge non affronta, nè poteva affrontare, la tutela del potere contrattuale degli agricoltori e suggerisce a questo proposito la presentazione di un ordine del giorno.

Il Sottosegretario di Stato, ricordato il proficuo lavoro svolto dal relatore e dalla Sottocommissione, sottolinea che l'approvazione del disegno di legge metterà finalmente i produttori italiani alla pari con quelli del MEC (poichè la mancanza delle norme di classificazione, imballaggio e stampigliatura delle uova ha impedito fino ad oggi l'esportazione della produzione nazionale) e farà sì che l'Italia si adegui alla regolamentazione comunitaria del settore.

La Commissione passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

All'articolo 1, respinto un emendamento di parte comunista, illustrato dal senatore Pegoraro, e dopo interventi dei senatori Cuc-

cu, Del Pace, del relatore, del Presidente e del Sottosegretario di Stato, la Commissione approva un emendamento del senatore Cuccu.

Successivamente, il senatore Pegoraro illustra un altro emendamento: dopo interventi del senatore Cuccu, del relatore e del Sottosegretario di Stato, contrario all'emendamento, l'oratore trasforma l'emendamento stesso in un ordine del giorno, con cui si raccomandano misure atte ad assicurare agli allevatori avicoli i finanziamenti necessari per la costituzione dei centri di imballaggio. L'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo.

Approvato l'articolo 1, la Commissione accoglie l'articolo 2 con una modifica al primo comma, suggerita dal presidente Rossi Doria, dopo interventi dei senatori Cuccu, Benaglia e del Sottosegretario di Stato, mentre viene respinto un emendamento del senatore Pegoraro al penultimo comma.

Senza discussione, sono approvati gli articoli da 3 a 7.

All'articolo 8 il senatore Pegoraro illustra un emendamento, che viene poi ritirato. La Commissione approva l'articolo 8 e, senza discussione, l'articolo 9 e il disegno di legge nel suo complesso con l'astensione dei senatori Pegoraro, Del Pace e Cuccu.

Il Presidente pone quindi ai voti un ordine del giorno da lui proposto, relativo all'esigenza di una migliore organizzazione del mercato nel senso di una tutela del potere contrattuale degli agricoltori. L'ordine del giorno, accettato dal Sottosegretario di Stato come raccomandazione, viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20,20.

INDUSTRIA (9ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Minnocci, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonché modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa » (1544) (*alla 8ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste)

Venerdì 12 febbraio 1971, ore 8,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, numero 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonché modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio d'oliva di pressione e di sansa (1544) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Venerdì 12 febbraio 1971, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BRUSASCA ed altri. — Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (736).

2. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (171).

3. TRABUCCHI. — Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo alla assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive (186).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (136).

2. BANFI ed altri. — Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (1258).

3. GENCO ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti (1288).

4. TROPEANO ed altri. — Modifiche alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati (640).

5. Deputati BIANCHI Fortunato ed altri. — Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FERMARIELLO ed altri. — Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interpo-

sizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (357).

2. FERMARIELLO ed altri. — Corresponsione di una indennità in acconto sui futuri miglioramenti ai titolari di pensione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (71).

3. FERMARIELLO ed altri. — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (354).

4. AVEZZANO COMES. — Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, concernente la retribuzione del lavoro straordinario (537).

5. MAZZOLI ed altri. — Norme modificative della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'assegnazione di alloggi Gescal a favore dei lavoratori emigrati (1066).

6. Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e disciplina delle contribuzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industria, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (137).

7. MORLINO e RICCI. — Modificazioni alle norme per l'elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 (859).

II. Esame dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Nuove norme circa la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti in concessione (1243).

2. GATTI CAPORASO Elena ed altri. — Miglioramenti economici e normativi dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private (1146).

3. BRAMBILLA ed altri. — Norme per l'istituzione del Servizio di collocamento nazionale e l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno (111).

4. DE MARZI ed altri. — Norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » agli artigiani, coltivatori diretti e commercianti (405).

5. DI PRISCO e MENCHINELLI. — Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive (1140).

6. BORSARI ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (914).

7. BISANTIS e ACCILI. — Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1284) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 20 gennaio 1971*).